

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 13/02/2020

### FATTO

Il ricorrente afferma che: ha stipulato in data 18/07/2008 con l'intermediario un contratto di finanziamento (n. \*552) da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 38 rate sulle 84 complessive; ha stipulato in data 6/10/2011 sempre con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento (n. \*902) da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel settembre 2015; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.882,44 per il contratto n. \*552 e di € 1.277,96 per il contratto n. \*902, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: con riferimento al contratto n.\*552, in sede di emissione del conteggio estintivo, ha correttamente scontato, tra le altre cose, n. 38 rate scadute; € 933,97 a titolo di interessi non maturati e € 138,00 a titolo di rimborso commissioni riferibili al costo di gestione delle rate mensili del finanziamento; si è poi reso disponibile a rimborsare la ulteriore somma di € 1.941,94; con riferimento al contratto n. \*902, lo stesso sottoscritto tra le parti rispetta appieno i requisiti di trasparenza; ha già provveduto al rimborso degli oneri individuati come costi recurring ossia commissioni gestione pratica, commissioni intermediario per gestione pratica e commissioni per gestione rischio creditizio; si è poi reso disponibile a versare l'ulteriore somma di € 138,81.



L'intermediario, pertanto, chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce della somma complessivamente offerta al ricorrente.

## DIRITTO

Il Collegio, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, applica ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Si fa presente che nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*" ed ancora "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Sulla base di quanto sopra esposto e in linea con il citato orientamento condiviso dai Collegi territoriali, respinte le eccezioni dell'intermediario, il Collegio reputa che, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 2.351,03, come risulta dalle seguenti tabelle in relazione ai due contratti di finanziamento:

### Contratto n. \*552

#### Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.381,62	Tasso di interesse annuale	4,80%
Durata del prestito in anni	7	Importo rata	141,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54,76%
Data di inizio del prestito	18/07/2008	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31,78%

rate pagate	38	rate residue	46	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni cessionario				150,00	Recurring	54,76%	82,14		82,14
Commissioni mandataria				1.932,00	Recurring	54,76%	1.058,00	138,00	920,00
Assicurazione rimborso credito				1.607,50	Recurring	54,76%	880,30		880,30
Totale				3.689,50					1.882,44



Contratto n. \*902

<i>Importo del prestito</i>	€ 13.818,25	<i>Tasso di interesse annuale</i>	3,97%
<i>Durata del prestito in anni</i>	6	<i>Importo rata</i>	216,00
<i>Numero di pagamenti all'anno</i>	12	Quota di rimborso pro rata temporis	40,28%
<i>Data di inizio del prestito</i>	01/11/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	17,33%

  

rate pagate	43	rate residue	29	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
<i>Commissioni intermediario A)</i>				1.096,42	Upfront	17,33%	190,03		190,03
<i>Commissioni intermediazione B)</i>				475,89	Upfront	17,33%	82,48		82,48
<i>Spese istruttoria D)</i>				200,00	Upfront	17,33%	34,66		34,66
<i>Commissioni gestione pratica F)</i>				248,83	Recurring	40,28%	100,22	334,66	-234,44
<i>Commissioni intermediario gestione G)</i>				581,64	Recurring	40,28%	234,27	0,00	234,27
<i>Commissioni gestione rischio credito H)</i>				933,12	Recurring	40,28%	375,84		375,84
<i>Premio vita M)</i>				144,63	Recurring	40,28%	58,25		58,25
<b>Totale</b>				2.108,22					468,59

**PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.351,03.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA